

VERBALE DI ACCORDO

In data 27.03.2001 si sono incontrati:

- Postel SpA
- Segreterie Nazionali di: SLC - CGIL, SLP - CISL, UIL - POST
- I coordinatori Sindacali di: Postel SpA, SLC - CGIL, SLP - CISL, UIL - POST

PREMESSO CHE

- con Protocollo 14 maggio 1999 Postel S.p.A., Poste Italiane S.p.A., SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST si sono impegnate ad avviare un negoziato per l'individuazione delle norme di armonizzazione necessarie a favorire l'applicazione del CCNL Poste Italiane a tutto il personale dipendente da Postel S.p.A.;
- con verbale di accordo 18.1.2000 Postel S.p.A., SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST hanno stabilito norme per armonizzare gli aspetti relativi all'orario di lavoro;

LE PARTI DEFINISCONO

con il presente accordo le norme di armonizzazione mediante le quali, anche nel quadro di quanto previsto dal vigente CCNL Poste Italiane relativamente alle aziende facenti parte del Gruppo, a partire dal 1/05/2001 si applica a tutto il personale dipendente di Postel S.p.A. il vigente CCNL per i dipendenti di Poste Italiane S.p.A.

INQUADRAMENTO

Al personale il cui rapporto di lavoro è stato fino ad oggi regolato secondo le norme di cui al CCNL per l'industria metalmeccanica, la normativa vigente in materia di classificazione del personale prevista dall'attuale CCNL per i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. si applica secondo la tavola di corrispondenza di seguito indicata:

CCNL per industria metalmeccanica	3	4	5	6	7	8	Q
CCNL per dipendenti di Poste Italiane S.p.A.	Area Base	Area Operativa	Area Operativa	Area Operativa	Q2	Q1 / Q2	Q1

Viene allegato specifico accordo che stabilisce, i criteri per la trasposizione, del personale di 8° livello con attribuzione del Quadro di 2° livello o Quadro di 1° livello.

STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

La struttura della retribuzione mensile nonché le relative modalità di applicazione, in vigore per tutto il personale Postel, diventa la seguente:

- Minimo tabellare: secondo i valori del vigente CCNL Poste Italiane
- Indennità di contingenza: secondo i valori del vigente CCNL Poste Italiane
- Superminimo Individuale Assorbibile
- Superminimo Individuale Non Assorbibile
- Maggiore Orario di Lavoro: secondo quanto previsto dall'accordo 18.1.2000
- Indennità di funzione per l'Area Quadri: come da vigente CCNL Poste Italiane, con parametro 130 per i Quadri di 2° livello e parametro 140 per i Quadri di 1° livello.

Verrà inoltre corrisposta annualmente la 13 e la 14 mensilità secondo le modalità previste dal CCNL Poste Italiane.

MENSE AZIENDALI

Le parti confermano che per tutti i lavoratori del 1° turno e normalisti, saranno accessibili le mense aziendali e/o convenzionate, secondo le modalità in atto e con la verifica periodica dei trattamenti di erogazione.

Tutti i precedenti trattamenti presenti in azienda verranno contestualmente soppressi.

Per quanto riguarda la partecipazione dei dipendenti al costo della mensa, a partire dall'1.5.2001 viene esteso a tutti quanto attualmente trattenuto ai dipendenti di provenienza metalmeccanica, calcolato convenzionalmente su 20 pasti per ogni mese.


In correlazione agli strumenti di flessibilità della prestazione e in particolare dell'articolazione dell'orario di lavoro nei centri di stampa basato sui contenuti dell'accordo 18.01.2000, a partire dall'1.5.2001 viene riconosciuto ai dipendenti impegnati nel 3° turno un ticket sostitutivo del servizio di mensa equivalente a quello attualmente in vigore per il 2° turno.

REPERIBILITA'

L'Azienda si impegna a comunicare entro il 30/04/2001 le figure professionali alle quali applicare l'istituto della reperibilità, in applicazione a quanto previsto dall'art. 32 del vigente CCNL Poste Italiane S.p.A.

FLESSIBILITA' DELL'ORARIO

In considerazione di quanto previsto all'art. 29 del vigente CCNL Poste Italiane S.p.A., a tutti i dipendenti non turnisti inquadrati nell'Area Base e nell'Area Operativa viene consentita una flessibilità giornaliera massima di 60 minuti, in posticipo rispetto al normale inizio di lavoro, con compensazione giornaliera.



Al personale appartenente alle aree Quadri 1° e 2° livello si applica la seguente normativa: viene consentita una compensazione mensile rispetto al normale inizio o fine orario di lavoro; quanto sopra è concesso solo a fronte di una presenza minima di almeno ¾ d'ora nell'ambito della singola mezza giornata, se l'orario di lavoro prevede l'intervallo mensa, o di 1 ora e ½ se l'orario di lavoro è senza intervallo.

La mancanza della presenza minima richiesta comporta l'obbligo di giustificare l'assenza.

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente accordo, si applica integralmente il CCNL Poste Italiane S.p.A. eventualmente integrato, a seconda delle materie, da intese e/o regolamenti aziendali in considerazione di proprie specificità.

LE PARTI CONVENGONO INOLTRE QUANTO SEGUE

A) DIPENDENTI IL CUI RAPPORTO DI LAVORO E' GIA' REGOLATO SECONDO LE NORME DI CUI AL CCNL POSTE ITALIANE S.P.A.:

- 1) Per i dipendenti provenienti da Poste Italiane S.p.A. saranno mantenute *ad personam* le voci Assegno 70, Assegno 71, Assegno 72, Assegno 73 secondo le norme contrattuali vigenti
- 2) Confluiscono nel Superminimo Individuale Non Assorbibile gli importi di cui alla voce Assegno 75.
- 3) Confluiscono nel Superminimo Individuale Assorbibile gli importi di cui alla voce Assegno 74.

In considerazione del fatto che le eventuali maggiori prestazioni effettuate dal personale inquadrato nell'area Quadri non saranno oggetto di specifico compenso, con il personale dell'Area Quadri proveniente da Poste Italiane S.p.A. l'Azienda conferma che, sulla base della quantificazione delle maggiori prestazioni effettuate da detto personale dal momento dell'assunzione in Postel fino al 30.04.2000, ed in considerazione di quanto eventualmente percepito a questo titolo individualmente in Poste Italiane S.p.A. sarà definito un incremento *ad personam* del Superminimo Individuale subordinato alla firma di un apposito verbale di conciliazione da effettuarsi presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro. A coloro i quali, facenti parte di detto personale, è stato attribuito un compenso variabile collegato ad obiettivi individuali, questa disposizione troverà applicazione a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui non fosse più attribuito l'obiettivo individuale.

B) DIPENDENTI IL CUI RAPPORTO DI LAVORO ERA PRECEDENTEMENTE REGOLATO SECONDO LE NORME DI CUI AL CCNL PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA:

Premesso che la retribuzione annua lorda di questi dipendenti verrà ripartita su 14 mensilità secondo quanto previsto dal CCNL Poste Italiane e dall'accordo 18.1.2000, si specifica quanto segue:

- 1) confluiscono nel Superminimo Individuale Non Assorbibile le seguenti voci: EDR, indennità di funzione, elemento retributivo 8° categoria, scatti congelati, scatti di

anzianità, terzo elemento, Superminimo Individuale Non Assorbibile eventualmente già di competenza, l'elemento transitorio e il premio di produzione mensile.

- 2) Nella voce Superminimo Individuale Assorbibile confluisce l'eventuale Superminimo Individuale già di competenza e quanto derivante dalla cessazione della corresponsione delle maggiori prestazioni dei lavoratori inquadrati nella 7° categoria e dell'erogazione economica denominata "Gratifica 8° cat. e Quadri", secondo quanto previsto al successivo punto 6).
- 3) Nelle voci minimo tabellare e contingenza, confluisce il minimo ex CCNL per l'industria metalmeccanica; nel caso in cui il minimo del CCNL per l'industria metalmeccanica risulti superiore alla somma di minimo e contingenza del corrispondente livello del CCNL Poste Italiane, la quota residua confluirà nel Superminimo Individuale Non Assorbibile; nel caso in cui risulti inferiore, la quota mancante confluirà dal Superminimo Individuale Non Assorbibile come determinato al precedente punto 1).
- 4) Nella voce indennità di funzione Quadri 2° livello e Quadri 1° livello di cui al CCNL Poste Italiane S.p.A. confluiscono fino a concorrenza in successione: il Superminimo Individuale Non Assorbibile come determinato al precedente punto 1) e il Superminimo Individuale Assorbibile come determinato al precedente punto 2).
Poiché l'indennità di funzione di cui al CCNL Poste Italiane non è utile al calcolo di 13° e 14°, una quota corrispondente al valore mensile della stessa sarà corrisposta in aggiunta al Superminimo Individuale Non Assorbibile ripartita su 14 mensilità.
Inoltre, essendo l'erogazione dell'Indennità di Funzione condizionata all'effettiva presenza secondo le modalità applicative di Poste Italiane spa., il Superminimo Individuale non Assorbibile sarà incrementato di ulteriori lire 16.000 per i dipendenti confluiti nell'Area Quadri di 2° livello e lire 32.000 per quelli confluiti nell'Area Quadri di 1° livello.
- 5) Avendo stabilito, con verbale di accordo 18.1.2000, che in materia di orario di lavoro, per tutto quanto non disciplinato dal suddetto accordo, si applica a tutti i dipendenti di Postel spa il CCNL per i dipendenti di Poste Italiane spa, l'istituto retributivo denominato "Maggiore Orario di Lavoro" viene esteso anche ai dipendenti di cui alla presente lettera B. Sarà determinato secondo le modalità di cui all'accordo 18.1.2000 e la quota così calcolata confluirà in successione dal Superminimo Individuale Non Assorbibile come determinato al precedente punto 1) e dal Superminimo individuale Assorbibile come determinato al precedente punto 2).
- 6) Poiché le eventuali maggiori prestazioni effettuate dal personale inquadrato nell'area Quadri non saranno oggetto di specifico compenso, quanto precedentemente erogato per le maggiori prestazioni dei lavoratori inquadrati nella 7a categoria e l'erogazione economica denominata "Gratifica 8° cat. e Quadri", in passato liberamente concessa dalla Società agli appartenenti a queste categorie professionali, non saranno più corrisposte.
In considerazione di ciò, per i dipendenti confluiti in Postel a seguito di cessione di ramo d'azienda da Elsag SpA e da Elsag Sistemi SpA, verrà riconosciuto:
 - 6.1 per i lavoratori inquadrati nella 7° categoria un incremento del Superminimo Individuale Assorbibile di un importo, comprensivo dell'incidenza sul TFR, pari al 70% della media delle maggiori prestazioni ed eventualmente delle ore straordinarie effettuate nel triennio 1.5.97 / 30.4.2000 o nel periodo intercorrente tra la data di assunzione, se successiva all'1.5.97, e il 30.4.2000, valorizzata in base alla retribuzione in atto alla data del 30.4.2001 maggiorata del 25%.
 - 6.2 per i lavoratori inquadrati nell'8° categoria e 8° categoria Quadri sarà inserito nella retribuzione alla voce Superminimo Individuale Assorbibile un importo

parametrato al 70% del valore medio sia delle gratifiche corrisposte in relazione al triennio 1.7.97 / 30.6.2000, sia, in caso di assegnazione all'8° categoria successiva all'1.7.97, delle prestazioni straordinarie effettuate in tale triennio; in caso di assunzione o assegnazione almeno alla 7° categoria successivamente all'1.7.97, si considererà il periodo intercorrente tra l'assunzione o l'assegnazione alla 7° categoria e il 30.6.2000.

Le stesse disposizioni si applicano ai lavoratori inquadrati nella 7° categoria, 8° categoria e 8° categoria Quadri assunti con CCNL metalmeccanico da Postel SpA e non confluiti a seguito di cessione di ramo d'azienda, considerando però il periodo intercorrente tra la data di assunzione in Postel SpA e il 30.4.2000.

Quanto previsto da questo capoverso non si applica ai dipendenti inquadrati nella 7° categoria, 8° categoria e 8° categoria Quadri che non ricevono il compenso per le maggiori prestazioni e la gratifica aziendale per espressa rinuncia a seguito dell'attribuzione di un compenso variabile collegato ad obiettivi individuali. Per questi dipendenti l'azienda si impegna a definire individualmente un incremento del Superminimo Individuale Assorbibile a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui non fosse più attribuito l'obiettivo individuale avendo presente quanto previsto ai precedenti punti 6.1 e 6.2.

- 7) In considerazione dell'abolizione dell'istituto "Aumenti periodici di anzianità" previsto dal vigente CCNL per l'Industria Metalmeccanica, il Superminimo Individuale Non Assorbibile di questo personale sarà incrementato a partire dal mese di maggio 2001 di un importo equivalente al rateo dell'aumento periodico in corso di maturazione al 30.4.2001. Confluirà inoltre nel Superminimo Individuale Non Assorbibile un importo equivalente ad una percentuale della media del valore degli aumenti periodici massimi maturabili a partire dall'1.5.2001 secondo la disciplina prevista dal vigente CCNL per l'industria metalmeccanica, calcolata come da tabelle allegate 1 e 2; a questi fini non si computa lo scatto di anzianità per il quale viene corrisposto il rateo.
- 8) Con l'applicazione del CCNL Poste Italiane spa, il Premio di Anzianità Elsag cessa di avere efficacia in Postel. Ai dipendenti che all'1.5.2001 hanno un'anzianità convenzionale non inferiore a 10 anni e non superiore a 15, verrà erogata nel mese di maggio 2001 una cifra corrispondente al rateo maturato a quella data (1/120 per ogni mese) del Premio di Anzianità Elsag previsto al compimento del 20° anno di anzianità aziendale; ai dipendenti che alla stessa data hanno un'anzianità convenzionale superiore ai 15 anni, verrà erogata una cifra corrispondente al rateo maturato a quella data (1/60 per ogni mese) del Premio di Anzianità Elsag previsto per lo scaglione in corso di maturazione.
- 9) Confluiscono inoltre:
 - nel Superminimo Individuale Non Assorbibile:
 - a) L'importo di £. 10.184 lorde anno riconosciuto a fronte della cessazione della corresponsione dell'indennità sostitutiva mensa.
 - b) L'importo di £. 33.000 lorde anno riconosciuto a fronte della cessazione della corresponsione del rimborso annuale spese c/c bancario.
 - Nel Superminimo Individuale Assorbibile:
 - c) L'indennità di maneggio denaro, nel caso in cui sia attualmente riconosciuta a figure professionali per le quali non compete l'indennità di cassa di cui all'art. 64 del vigente CCNL Poste Italiane S.p.A.

- 10) Al fine di semplificare la gestione amministrativa del personale, la ricomposizione della retribuzione in seguito al passaggio della distribuzione dell'orario settimanale di lavoro da 5 a 6 giorni e viceversa che potrà verificarsi successivamente al 1/05/2001, sarà effettuata soltanto a inizio di ogni anno in relazione alla situazione individuale in atto.
- 11) A seguito di quanto previsto dal vigente CCNL Poste Italiane S.p.A. 11.01.2001 in materia di festività cadenti di domenica, viene convenuta, con decorrenza 1.1.2001, la riduzione del monte ferie annuo di 23,79 ore a seguito dell'abolizione di quanto previsto dall'accordo 18.1.2000 (tabella 3b) per le festività cadenti di domenica.

In considerazione delle diverse scadenze previste dal CCNL metalmeccanico e CCNL Poste Italiane S.p.A., gli aumenti contrattuali previsti dal vigente CCNL Poste Italiane S.p.A. a copertura del periodo 1.1.1997 - 31.12.2001 saranno assorbiti per i dipendenti con CCNL metalmeccanico in successione dal Superminimo Individuale Non Assorbibile e dal Superminimo Individuale Assorbibile, ad esclusione di quelli previsti con decorrenza 1.07.2002 e 1.10.2002.

Inoltre, a questi lavoratori non si applica quanto previsto dall'art. 55bis del vigente CCNL Poste Italiane S.p.A. in materia di competenze contrattuali arretrate.

Previdenza integrativa

In attesa dell'avvio dell'operatività del fondo di previdenza complementare previsto all'art. 67 del vigente CCNL Poste Italiane S.p.A., le Parti concordano di mantenere ai dipendenti con CCNL metalmeccanico attualmente iscritti a Cometa l'associazione allo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3 dello Statuto di Cometa.

Ciò comporta la cessazione a Cometa delle quote a carico dipendente e di quelle a carico Azienda.

IPOST

In considerazione dell'obbligo di iscrizione di tutto il personale Postel S.p.A. all'istituto di previdenza IPOST a partire dal 1/5/2001 a seguito dell'estensione dell'applicazione del CCNL Poste Italiane S.p.A. di cui al presente accordo, forma parte integrante del presente accordo il Verbale di Riunione siglato in data 15.2.2001 tra IPOST, Postel S.p.A., SLC-CGIL, SLP-CISL e UIL-POST.


Tutte le disposizioni e le consuetudini attualmente in uso per il personale con CCNL metalmeccanico, escluse quelle di cui è previsto il mantenimento dal presente accordo, si considerano decadute.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si impegnano ad incontrarsi per verificare se sussiste la necessità di adeguare aspetti del presente accordo a seguito del riesame che per alcune materie è previsto dal vigente CCNL Poste Italiane S.p.A..

In particolare l'indennità di funzione per l'Area Quadri e i relativi parametri, saranno ridiscussi in considerazione di quanto emergerà a seguito del riesame inerente la classificazione del personale dell'Area Quadri previsto dal vigente CCNL Poste Italiane S.p.A..


Postel S.p.A.



SLC-CGIL



SLP-CISL



UILPOST



ALLEGATO N. 1

TABELLA PER IL CALCOLO DEL N. MEDIO DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' (scatti) MATURABILI DAL 10/5/2001 FINO ALL'ETA' PENSIONABILE (60 a. donne e 65 a. uomini)

Frazione di anno superiore o uguale a 6 mesi considerata anno intero.
Importo aumenti periodici di anzianità in vigore alla data del 10/5/2001

Anni a 60/65	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	Periodo max	scatti	Periodo max	scatti	Periodo max	scatti	Periodo max	scatti	Periodo max	scatti	Periodo max	scatti	Periodo max	scatti	Periodo max	scatti	Periodo max	scatti	Periodo max	scatti	Periodo max	scatti
40	38	0,95	1,85	2,70	3,50	4,25	4,95	5,60	6,20	6,75	7,25	7,70	8,10									
39	37	0,95	1,85	2,69	3,49	4,23	4,92	5,56	6,15	6,69	7,18	7,62	8,00									
38	36	0,95	1,84	2,68	3,47	4,21	4,89	5,53	6,11	6,63	7,11	7,53	7,89									
37	35	0,95	1,84	2,68	3,48	4,19	4,88	5,49	6,06	6,57	7,03	7,43	7,78									
36	34	0,94	1,83	2,67	3,44	4,17	4,83	5,44	6,00	6,50	6,94	7,33	7,67									
35	33	0,94	1,83	2,66	3,43	4,14	4,80	5,40	5,94	6,43	6,86	7,23	7,54									
34	32	0,94	1,82	2,65	3,41	4,12	4,78	5,35	5,88	6,35	6,76	7,12	7,41									
33	31	0,94	1,82	2,64	3,39	4,09	4,73	5,30	5,82	6,27	6,67	7,00	7,27									
32	30	0,94	1,81	2,63	3,38	4,08	4,69	5,25	5,75	6,19	6,56	6,88	7,13									
31	29	0,94	1,81	2,61	3,35	4,03	4,65	5,19	5,68	6,10	6,45	6,74	6,97									
30	28	0,93	1,80	2,60	3,33	4,00	4,60	5,13	5,60	6,00	6,33	6,60	6,80									
29	27	0,93	1,79	2,59	3,31	3,97	4,55	5,07	5,52	5,90	6,21	6,45	6,62									
28	26	0,93	1,78	2,58	3,28	3,93	4,50	5,00	5,43	5,79	6,07	6,29	6,43									
27	25	0,92	1,77	2,54	3,23	3,85	4,38	4,85	5,23	5,54	5,77	5,92	6,00									
26	24	0,92	1,76	2,52	3,20	3,80	4,32	4,76	5,12	5,40	5,60	5,72	5,76									
25	23	0,92	1,75	2,50	3,17	3,75	4,25	4,67	5,00	5,25	5,42	5,50	5,50									
24	22	0,91	1,74	2,48	3,13	3,70	4,17	4,57	4,87	5,09	5,22	5,26	5,22									
23	21	0,91	1,73	2,45	3,09	3,64	4,09	4,45	4,73	4,91	5,00	5,00	4,91									
22	20	0,90	1,71	2,43	3,05	3,57	4,00	4,33	4,57	4,71	4,76	4,71	4,57									
21	19	0,89	1,70	2,40	3,00	3,50	3,80	4,20	4,40	4,50	4,50	4,40	4,20									
20	18	0,89	1,68	2,37	2,95	3,42	3,79	4,05	4,21	4,26	4,21	4,05	3,79									
19	17	0,89	1,67	2,33	2,89	3,33	3,67	3,89	4,00	4,00	3,89	3,67	3,53									
18	16	0,88	1,65	2,29	2,82	3,24	3,53	3,71	3,76	3,71	3,53	3,24	2,82									
17	15	0,88	1,63	2,25	2,75	3,13	3,38	3,50	3,50	3,38	3,13	2,75	2,25									
16	14	0,87	1,60	2,20	2,67	3,00	3,20	3,27	3,20	3,00	2,67	2,20	1,60									
15	13	0,86	1,57	2,14	2,57	2,86	3,00	3,00	2,86	2,57	2,14	1,57	0,86									
14	12	0,85	1,54	2,08	2,48	2,69	2,77	2,69	2,46	2,08	1,54	0,85	0,00									
13	11	0,83	1,50	2,00	2,33	2,50	2,33	2,00	1,50	0,83	0,00	0,00	0,00									
12	10	0,82	1,45	1,91	2,18	2,27	2,18	1,91	1,45	0,82	0,00	0,00	0,00									
11	9	0,80	1,40	1,80	2,00	2,00	1,80	1,40	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	8	0,78	1,33	1,67	1,78	1,67	1,33	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	7	0,75	1,25	1,50	1,50	1,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	6	0,71	1,14	1,29	1,14	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	5	0,67	1,00	1,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	4	0,60	0,80	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	3	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	2	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1	0																					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO N. 2

Nota illustrativa allegata alla TABELLA PER IL CALCOLO DEL N. MEDIO DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' (scatti) MATURABILI DAL 1/05/2001 FINO ALL'ETA' PENSIONABILE.

- 1) Il numero degli scatti da usufruire si ottiene sottraendo al numero massimo contrattualmente previsto gli scatti già maturati e lo scatto in corso di maturazione alla data del 30/04/2001.
- 2) Il numero medio degli aumenti periodici di anzianità maturabili dal 1/05/2001 fino all'età pensionabile è determinato dall'incrocio tra il numero degli anni mancanti al 60° o 65° della colonna "Anni a 60°/65°" ed il numero degli scatti da usufruire della colonna "n. medio anno per ... scatti da usufruire".

Esempio:

Impiegato di 7ª categoria CCNL Metalmeccanici - alla data del 30/04/2001 -

- 16 anni al compimento del 65° anno di età
- numero massimo scatti contrattualmente previsto : 5
- anzianità aziendale inferiore a quattro anni
- scatti maturati : 1
- numero scatti da usufruire : 3
- numero medio scatti: 2,25

Infatti:

periodo 2001/2002 da 0 a 2° anno usufruisce del 0 scatto per 2 anni	$0 \times 2 = 0$
periodo 2003/2004 da 3° a 4° anno usufruisce del 3° scatto per 2 anni	$1 \times 2 = 2$
periodo 2005/2006 da 5° a 6° anno usufruisce del 4° scatto per 2 anni	$2 \times 2 = 4$
periodo 2003/2004 da 7° a 8° anno usufruisce del 5° scatto per 10 anni	$3 \times 10 = 30$

	16 36

$36 : 16 \text{ anni} = 2,25 \text{ media anno}$

- 3) Gli importi equivalenti alla percentuale della media del valore degli aumenti periodici massimi maturabili da confluire nel Superminimo Individuale Non Assorbibile saranno determinati come segue:

Dipendenti con numero di anni mancanti all'età pensionabile fino a 5 anni	= 80%
Dipendenti con numero di anni mancanti all'età pensionabile compreso tra 6 e 10 anni	= 60%
Dipendenti con numero di anni mancanti all'età pensionabile compreso tra 11 e 15 anni	= 30%
Dipendenti con numero di anni mancanti all'età pensionabile compreso tra 16 e 20 anni	= 20%
Dipendenti con numero di anni mancanti all'età pensionabile oltre 20 anni	= 10%

Riprendendo l'esempio di cui sopra:

Per lo scatto in corso di maturazione verrà riconosciuto il rateo.

Il numero medio dei 3 scatti da maturare corrisponde, come da tabella, a 2,25

Importo scatto £. 70.500 x n. medio scatti da maturare 2,25 = £. 158.625

£. 158.625 x 20% = £. 31.725

£. 31.725 x 13 mensilità = £. 412.425 anno da confluire nel Superminimo Individuale non Assorbibile

Spett. CGIL
Piazza Sallustio, 24
00198 Roma

Spett. CISL
Via dell'Esquilino, 38
00198 Roma

Spett. UIL
Via Sallustiana, 15
00198 Roma

DP/0./00
Genova, 27/03/01

Oggetto: Riduzione indennità di funzione

Con riferimento a quanto previsto dall'accordo del 27.03.2001 per i dipendenti il cui rapporto di lavoro era precedentemente regolato secondo le norme di cui al CCNL per l'industria metalmeccanica e che a seguito dell'applicazione del CCNL Poste Italiane s.p.a. sono stati inquadrati nell'Area Quadri, eventuali riduzioni dell'indennità di funzione derivanti da fatti individuali o collettivi non altrimenti compensate, comporteranno un aumento del Superminimo Individuale Non Assorbibile determinato in modo tale da non ridurre la retribuzione di fatto.

Distinti saluti

DIREZIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
(dr. L. Orlando)



VERBALE DI RIUNIONE

In data ~~5.2.2001~~ si sono incontrati in IPOST:

IPOST rappresentata dal Dr. Mario Di Bernardo, Sig.ra Giovanna Bonito, Sig. Maurizio Ceruti
POSTEL S.p.A. rappresentata dal Dr. Luca Orlando.

I Coordinatori Sindacali di Postel S.p.A. di SLC-CGIL Sig. Agatino Liotta, di SLP-CISL Sig. Edmondo Forlani e di UIL POST Sig. ~~Mauro Spanu~~ **TIBERIA DANILLO**.

Per esaminare le problematiche relative al passaggio con iscrizione obbligatoria in IPOST dei dipendenti Postel attualmente iscritti INPS.

Premesso che:

In data 14.12.1999 è stato siglato un Verbale di Riunione, tra IPOST e POSTEL, con la presenza inoltre di Poste Italiane, in cui sono stati esaminati gli aspetti relativi alla ricongiunzione contributiva, da INPS ad IPOST e viceversa, esercitabile di diritto dai dipendenti di cui sopra;

Il suddetto verbale si allega e costituisce parte integrante del presente;

La legge 322/1958 prevede che per la ricongiunzione contributiva verso INPS debbano essere comunicate da IPOST, oltre alle voci che costituiscono la parte fissa della retribuzione, anche quelle che IPOST considera, ai fini del calcolo della pensione, parti variabili e che per INPS rientrano nell'imponibile contributivo utile ai fini della determinazione della pensione secondo quanto attualmente disciplinato dal D.Lgs. 314/97;

In conseguenza di quanto sopra i periodi maturati in IPOST e trasferiti in INPS ai sensi della Legge 322/1958 determinano, senza alcun onere aggiuntivo per il dipendente che ne faccia richiesta, gli stessi elementi per la base di calcolo presso l'Inps.

POSTEL e IPOST dichiarano che, in caso di pensionamento e di domanda di ricostituzione verso INPS effettuata da un dipendente cessato:

- entro la fine del mese successivo alla data di dimissioni, POSTEL comunica a IPOST le retribuzioni annue di tutto il periodo maturato suddivise fra fisse e variabili.
- IPOST entro e non oltre un mese dalla comunicazione di POSTEL invierà all'INPS le retribuzioni di cui sopra tramite il mod.L.322/A, allegando comunicazione che l'interessato ha fatto domanda di pensione verso INPS.
- Il dipendente che farà domanda di pensione all'INPS allegnerà alla domanda stessa copia della richiesta di ricostituzione inoltrata all'IPOST.

Postel e IPOST dichiarano inoltre che tutto quanto sopra esposto sarà applicato integralmente anche a tutti quei lavoratori iscritti INPS che, a seguito di acquisizioni, confluiranno in aziende controllate da Postel e iscritte all'IPOST.

IPOST


POSTEL


SLC-CGIL


SLP-CISL


UIL POST


Spett. CGIL
Piazza Sallustio, 24
00198 Roma

Spett. CISL
Via dell'Esquilino, 38
00198 Roma

Spett. UIL
Via Sallustiana, 15
00198 Roma

DP/0./01
Genova, 27/03/01

Oggetto: Fondo Assistenziale S. Giorgio, CRAL, Previdenza complementare, Assicurazione per rischi professionali ed extra professionali

Con riferimento all'accordo di armonizzazione del 27.03.2001, l'Azienda continuerà ad erogare secondo le attuali modalità il contributo al Fondo Assistenziale S. Giorgio per i dipendenti attualmente iscritti allo stesso; si impegna inoltre a verificare con Voi la possibilità da parte del Fondo Integrativo Cometa di continuare a percepire i versamenti in atto fino all'avvio del nuovo Fondo di Previdenza Complementare previsto dal vigente CCNL Poste Italiane S.p.A..

Qualora sussistessero le condizioni per l'adesione da parte di Postel al CRAL Poste, l'Azienda si dichiara disponibile ad affrontare la materia in apposito incontro.

L'Azienda dichiara inoltre di avere già esteso a tutti i dipendenti Postel la copertura assicurativa già in atto per i dipendenti di provenienza Elsag S.p.A. ed Elsag Sistemi S.p.A. relativa ai rischi professionali ed extra professionali.

Distinti saluti.

DIREZIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
(dr. L. Orlando)

VERBALE DI ACCORDO

In data 27/3/2001 si sono incontrati:

- POSTEL S.p.A.
- Le segreterie Nazionali di SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOST
- I Coordinatori Sindacali di Postel SLC-CGIL; SLP-CISL; UIL-POST

In attuazione a quanto previsto dall'accordo sottoscritto in pari data relativamente all'applicazione della normativa in materia di classificazione del personale prevista dal CCNL Poste Italiane al personale il cui rapporto di lavoro era in precedenza regolato secondo le norme di cui al CCNL per l'industria metalmeccanica, le Parti convengono i criteri per la trasposizione del personale di 8° livello con attribuzione del Quadro di 2° livello o Quadro di 1° livello.

L'assegnazione del Quadro di 2° livello o del Quadro di 1° livello, con riferimento alle rispettive declaratorie previste dal vigente CCNL Poste Italiane S.p.A., sarà effettuata dall'azienda sulla base della valutazione della posizione ricoperta determinata secondo i seguenti criteri:

- impatto su obiettivi strategici e politiche aziendali
- responsabilità di organizzazione e pianificazione
- gestione di risorse
- autonomia decisionale
- interfaccia con l'esterno
- coinvolgimento nei processi aziendali
- conoscenze tecnico/professionali specifiche
- grado di innovazione e sviluppo

In considerazione dell'importanza dei ruoli e delle funzioni ricoperte, al personale precedentemente inquadrato nell'8° livello del CCNL per le aziende metalmeccaniche che in base ai criteri di cui sopra sarà classificato Quadro di 2° livello l'azienda riserverà, nell'ambito delle politiche di valorizzazione delle risorse, specifici percorsi formativi e di sviluppo finalizzati a favorirne la crescita professionale.

POSTEL S.p.A.



SLC-CGIL



SLP-CISL



UIL-POST

